

ESENTE DA BOLLO A NORMA
DELL'ART. 127 DEL
DECRETO LEGISLATIVO

ORIGINALE

N. 186 / 16 REG.PROV.COLL.
N. 01032/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1032 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Marco Dalla Gassa, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Greco, con domicilio eletto presso Chiara Fogliata in Venezia, Cannaregio 2371/A;

contro

Regione Veneto, in persona del Presidente *pro tempore*;

nei confronti di

Antonio Guadagnini, rappresentato e difeso dagli avvocato Fabio Corvaja e Francesca Leurini, con domicilio eletto presso Angelo Andreatta in Venezia-Mestre, piazza Ferretto, 22; Patrizia Bertelle, Stefano Falconi, Franco Roccon, Comune di Venezia;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

del verbale dell'Ufficio Centrale Regionale per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale della Regione Veneto - 2015 del 19 giugno 2015 che ha corretto in autotutela il verbale del 15 giugno 2015;

quanto ai motivi aggiunti:

delle deliberazioni del Consiglio regionale del 20 luglio 2015, n. 34, con oggetto *"Convalida dell'elezione dei consiglieri regionali componenti l'Ufficio di Presidenza, ai sensi dell'art. 37 dello Statuto"* e del 1° settembre 2015, n. 43, con oggetto *"Convalida dell'elezione dei consiglieri regionali"*.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'art. 130, comma 7, del cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Antonio Guadagnini;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2016 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che:

- con atto di ricorso iscritto al n.r.g. 1032/2015 e con successivo atto per motivi aggiunti, il sig. Marco Della Gassa, in qualità di candidato non eletto nella circoscrizione elettorale di Vicenza per la lista Movimento 5 Stelle alla recente consultazione elettorale tenutasi nel



maggio del 2015 per il rinnovo del Consiglio regionale veneto, ha adito l'intestato Tribunale per chiedere l'annullamento del verbale dell'Ufficio Centrale Regionale per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Regione Veneto - 2015 del 19 giugno 2015 (di correzione in autotutela il verbale del 15 giugno 2015), nonché delle deliberazioni del Consiglio regionale del 20 luglio 2015, n. 34, con oggetto *"Convalida dell'elezione dei consiglieri regionali componenti l'Ufficio di Presidenza, ai sensi dell'art. 37 dello Statuto"* e del 1° settembre 2015, n. 43, con oggetto *"Convalida dell'elezione dei consiglieri regionali"*;

- le questioni sollevate nel ricorso riguardano il criterio di riparto dei seggi residui, ossia i seggi non assegnati a quoziente intero, con riferimento ai quali l'art. 22, comma 6, lett. b) della legge 16 gennaio 2012, n. 5, recate *"Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale"*, prevede che l'Ufficio centrale regionale disponga in un'unica graduatoria regionale decrescente le cifre elettorali residuali - ossia i voti delle singole liste provinciali non utilizzate per l'attribuzione di un seggio intero - e ripartisca i seggi residui tra le liste regionali, in corrispondenza delle maggiori cifre elettorali residuali, entro il numero dei seggi attribuiti a ciascuna circoscrizione, fino ad attribuire a ciascun gruppo di liste i seggi assegnatigli su scala regionale;


- secondo la legge suddetta, tale assegnazione viene effettuata *"a partire dal gruppo di liste provinciali ammesse al riparto dei seggi con la minor cifra elettorale regionale"*.

Considerato, a tale riguardo, che:

- con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente asserisce che il verbale dell'Ufficio Centrale Regionale per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Regione Veneto del 19 giugno 2015, con il quale è stato corretto in autotutela il verbale del 15 giugno 2015, risulterebbe viziato da falsa interpretazione ed errata applicazione dell'art. 13, comma 3, della legge regionale n. 5 del 2012, nonché da eccesso di potere per travisamento dei fatti presupposti e di motivazione, avendo erroneamente coinvolto la posizione del Movimento 5 Stelle, la quale sarebbe del tutto peculiare rispetto a quella di altri candidati non eletti;

Ritenuto sul punto che

- l'art. 13, commi 3 e 4, della citata legge regionale definisce come gruppo di liste *"l'insieme delle liste provinciali presentate in più circoscrizioni elettorali e contrassegnate dal medesimo simbolo"* e come coalizione *"il gruppo di liste o l'insieme di gruppi di liste collegati ad un medesimo candidato presidente della Giunta regionale"*;
- nella motivazione del provvedimento di autotutela l'Ufficio elettorale centrale, dopo aver preso atto di aver assegnato i seggi residui tra le liste provinciali ammesse al riparto *"raggruppando le liste medesime per coalizione a cominciare da quelle comprese nella coalizione con la minor cifra elettorale"*, ha rilevato *"che l'art 13, co. 3 della Legge Reg. Veneto 16 gennaio 2012, n. 5 contiene una esatta definizione del 'gruppo di liste', comprendendovi l'insieme delle liste*



provinciali presentate in più circoscrizioni elettorali e contrassegnate dal medesimo simbolo, così palesemente ed univocamente, distinguendo tale concetto da quello di 'coalizione', definito, infatti, al comma successivo nei seguenti termini: 'È definita coalizione il gruppo di liste o l'insieme di gruppi di liste collegati ad un medesimo candidato Presidente della Giunta regionale';

- conseguentemente, l'Ufficio suddetto non abbia potuto far altro che prendere atto dello "evidente errore in cui è incorso", atteso che l'assegnazione dei seggi residui alle liste provinciali ammesse al riparto era stato effettuato *"partendo da quelle inserite nella coalizione con la minore cifra elettorale regionale e proseguendo, poi, con quelle comprese nelle coalizioni con la cifra elettorale regionale via via maggiore anziché dalle liste provinciali comprese nel gruppo di liste con la minore cifra elettorale regionale e proseguendo con quelle con la cifra elettorale via via maggiore";*

- in ragione di ciò, si sia quindi proceduto in via di autotutela all'annullamento parziale del verbale del 15 giugno ed alla sua sostituzione con altro verbale che fa corretta applicazione dei criteri suddetti, iniziando dunque l'attribuzione dei seggi partendo dal gruppo di liste con la minore cifra elettorale;

- all'esito di tale operazione, l'odierno contro interessato (sig. Antonio Guadagnini) risulta eletto nella circoscrizione elettorale di Vicenza, spettandogli il secondo dei quattro seggi residui (6, 7, 8 e 9), ossia il settimo, mentre di contro il ricorrente, al quale il verbale elettorale del 15 giugno 2015 aveva invece assegnato il seggio n. 6, non risulta

eletto, atteso che i seggi spettanti al Movimento 5 Stelle sono stati attribuiti nelle Province di Treviso e Rovigo e non anche nella Provincia di Vicenza, essendo esauriti i seggi disponibili in quest'ultima circoscrizione, in quanto assegnati ad altri gruppi di liste;

- per quanto considerato, non possa condividersi la prospettazione di parte ricorrente secondo cui il provvedimento in autotutela non avrebbe potuto coinvolgere la posizione del Movimento 5 Stelle perché nel caso di quest'ultimo vi sarebbe stata coincidenza tra "gruppo di liste" e "coalizione" non essendosi detto partito coalizzato con altre forze politiche;

- ancorché sia vero che la cifra elettorale residua del gruppo di liste Movimento 5 Stelle coincide con la cifra elettorale della coalizione in valore assoluto, ciò non possa dirsi per le altre coalizioni e gruppi di liste, sicché appare inevitabile che il riparto effettuato partendo dal gruppo di liste, con la minore cifra elettorale, debba ripercuotersi anche sui seggi in precedenza attribuiti al Movimento 5 Stelle, essendo cambiati i termini di confronto;

- per quanto precede, il primo motivo di ricorso va rigettato in quanto infondato.

Considerato, altresì, che:

- con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente sostiene invece che, avendo il Movimento 5 Stelle acquisito il miglior risultato di lista nella circoscrizione provinciale di Vicenza, uno dei seggi spettanti al Movimento predetto avrebbe dovuto comunque essere attribuito in tale circoscrizione, deponendo in tal senso l'art. 22, comma 6, lett. b),

primo periodo, della legge regionale n. 5 del 2012, che disporrebbe dell'assegnazione dei seggi ai gruppi di lista sulla base delle maggiori cifre elettorali;

Ritenuto su tale questione che

- anche tale censura non colga nel segno, atteso che dal tenore letterale dell'art. 22, comma 6, lett. b), appare evidente che l'assegnazione dei seggi residui va fatta partendo da una *"unica graduatoria regionale decrescente"* che riporta i voti residui e *"ripartendo tra le liste provinciali i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione"*, con la precisazione che *"l'assegnazione dei seggi residui viene condotta a partire dal gruppo di liste provinciali ammesse al riparto dei seggi con la minor cifra elettorale regionale"*;

- la ripartizione dei seggi c.d. residui, ossia quelli risultanti dall'operazione di cui all'art. 22, comma 5, lett. b) segua una medesima unica *ratio* non consentendo il dettato normativo distinguere all'interno tra seggi residui e seggi eccedenti, avendo il disposto del comma 6, lett. a) solo lo scopo di dare coerenza all'impianto di base del criterio distributivo mantenendo fra le coalizioni e all'interno delle stesse fra le liste che lo compongono, giusta il meccanismo contenuto in particolare nel comma 4 (lett. h) e i), il numero di seggi risultante dalla ripartizione;

- costituendo, quindi, i seggi residui un *unicum*, non trovi alcun avallo nelle disposizioni dell'art. 22 l'asserita distinzione fra residui di

cui al comma 5 lett.b) e residui (eccedenti) di cui al comma 6 lett.a);

- la ripartizione e assegnazione degli stessi non possa che trovare soluzione nell'ambito della previsione contenuta nel primo e secondo periodo del comma 6 che, correttamente, distingue due diverse fasi: la prima, quella della ripartizione (definitiva) alle liste provinciali degli stessi seggi (nel numero spettante a ogni circoscrizione) partendo dalla maggiore cifra elettorale residuale della graduatoria, coerentemente con il carattere proporzionale del sistema elettorale voluto, per tale parte, dalla legge regionale; la seconda, quella dell'assegnazione concreta dei seggi all'interno di ciascuna lista destinataria, la quale ha a riferimento un diverso criterio, partendo dal gruppo di liste provinciali ammesse al riparto dei seggi avente il valore più basso della cifra elettorale regionale ;
- tale criterio "distributivo" non sia affetto, ad avviso del Collegio, da contraddittorietà rispetto al responso del suffragio elettorale posto che la ripartizione dei seggi alle coalizioni e poi alle liste circoscrizionali, rispetta pienamente il risultato elettorale e il suo diverso peso sulle liste in piena coerenza con la natura del sistema proporzionale insito nell'art. 22 della legge regionale;
- la preferenza, nell'assegnazione, di un criterio che individui in partenza la circoscrizione di spettanza, nel rispetto del numero dei seggi ripartiti a ogni gruppo di liste, in base alla minore cifra elettorale regionale, risponda alla *ratio* di "recuperare" all'interno di ciascuna lista quel grado di consenso elettorale rivolto alle liste minori penalizzato all'interno del sistema elettorale proporzionale con



- premio di maggioranza regolato dalla legge regionale n. 5 del 2012;
- per quanto detto, anche il secondo motivo di ricorso deve essere rigettato;
 - in conclusione, il ricorso introduttivo appaia infondato e debba pertanto essere respinto assieme al successivo atto per motivi aggiunti con il quale si deduce l'illegittimità in via derivata degli atti di convalida degli eletti, stante l'appurata legittimità degli atti presupposti.
 - tenuto conto della peculiarità della fattispecie controversa sussistano giustificati motivi per compensare tra le parti in causa le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente

Silvia Coppari, Referendario

Enrico Mattei, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

[Handwritten signature]

IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19 FEB 2016

IL SEGRETARIO

Witna Maso
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO
PRIMA SEZIONE

Addi 19 FEB 2016 copia conforme
della presente è stata trasmessa a Re. p.n.t.
Nonché Giunta Reg. Pres. P.T. U.T. Gr. ch. Veneto Pref. p.t.



IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

UFF. centr. neg. elet.
Dir. p.t.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO
PRIMA SEZIONE

Per copia conforme all'originale che si trasmette
alla Giunta Regionale del Veneto

Venezia, 14 APR 2016

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA



T.A.R. Veneto

attestazione
di non impugnazione
186/16
della sent. Sez. 1a

Venezia 11/4/16

[Handwritten signature]

[Handwritten note] pref. 128/16